

	Repertorio n. 28503	Raccolta n. 15940
	VERBALE DI ASSEMBLEA	REGISTRATO A MILANO <i>Ufficio Territoriale DP II</i>
	Repubblica Italiana	il 17/11/2020
	L'anno 2020 (duemilaventi)	n. 89913 Serie 1T
	il giorno 19 (diciannove) del mese di ottobre	
	alle ore 17.10 (diciassette e minuti dieci),	
	in Milano, nel mio studio in viale Beatrice d'Este n. 27,	
	avanti a me dottor Piero Marin, Notaio in Milano,	
	iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,	
	è comparsa la signora	
	Merlo Gabriella, nata a Villasanta (Monza e Brianza) il 16 agosto 1950, domiciliata	
	per la carica presso l'infracitata sede,	
	della cui identità personale io Notaio sono certo,	
	la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio	
	Direttivo ed in rappresentanza dell'associazione avente la denominazione	
	"IRENE"	
	con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 27,	
	codice fiscale 97100900154,	
	e richiede a me Notaio di dare atto dello svolgimento dell'Assemblea degli associati,	
	qui riunita in seconda convocazione per questo giorno ed ora, come da raccomanda-	
	ta a mano recapitata - nel rispetto del vigente statuto - in data 1 ottobre 2020.	
	Ai sensi di detto statuto assume la presidenza la comparente, nella riferita sua quali-	
	tà, la quale constata la presenza	
	^ in proprio e per delega di tutti gli associati aventi diritto al voto, e precisa-	
	mente dei signori Merlo Gabriella, Allievi Michela, D'Amico Marcello e Toia Patrizia	

(quest'ultima per delega in capo alla signora Merlo Gabriella);

^ del Presidente del Consiglio Direttivo [in persona della comparente medesima] e dei Consiglieri signori Allievi Michela e D'Amico Marcello.

Il Presidente dichiara pertanto la riunione validamente costituita, ai sensi del vigente statuto, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Adeguamento dello statuto ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 177 - Terzo Settore

Passando alla trattazione dell'argomento all'Ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti le motivazioni che inducono a modificare, precisare ed integrare l'attuale statuto dell'Associazione, in modo da adeguarlo a quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (sul riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore).

Il Presidente passa pertanto ad illustrare le principali novità, modifiche ed integrazioni da introdursi rispetto al testo già in vigore, tutte peraltro già note agli intervenuti in quanto da tempo portate a loro conoscenza con la diffusione di un documento recante la sinossi del testo in vigore e di quello proposto in modifica, con evidenza delle parti modificate.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, concordando con quanto esposto dal suo Presidente, a voti unanimi

delibera

1) di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione quale proposto ed illustrato dal Presidente.

La comparente mi consegna il testo integrale del nuovo statuto dell'associazione; tale documento, sottoscritto dalla comparente con me Notaio, viene quindi allegato al presente atto sotto la lettera "A": su conforme indicazione degli intervenuti tutti la

comparente mi dispensa dal darne lettura.

La comparente - nella riferita sua qualità e con il consenso degli intervenuti tutti - conferma che la denominazione dell'Ente in oggetto è "IRENE ETS" e richiede che venga se del caso correttamente recepita presso qualunque ufficio della Pubblica Amministrazione.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore 17.25 (diciassette e minuti venticinque).

Del

presente atto ho dato lettura alla comparente, la quale lo approva e sottoscrive con me Notaio alle ore 17.30 (diciassette e minuti trenta).

Esso

consta di un foglio in gran parte dattiloscritto a sensi di legge e per il resto completato a mano da persone di mia fiducia e da me Notaio per intere pagine due e parte della terza fin qui.

Firmato Gabriella Merlo

Firmato PIERO MARIN - NOTAIO (sigillo)

ALLEGATO "A" AL N. 28503/15940 DI REPERTORIO

STATUTO

di IRENE ETS

Associazione "no-profit" costituita in data 27 maggio 1991

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E SCOPI

Art. 1) E' corrente una Associazione denominata "IRENE" (di seguito Associazione).

È escluso qualunque fine di lucro.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Milano.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'Associazione può anche articolarsi nel territorio dello Stato in associazioni regionali rette dal medesimo Statuto, ma con completa autonomia patrimoniale, finanziaria, organizzativa e direttiva.

I singoli soci di dette emanazioni regionali sono di diritto soci dell'Associazione.

Le emanazioni regionali avranno la medesima denominazione, alla quale potranno aggiungere quella della Regione o del Capoluogo ove hanno sede.

Art. 3) L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 4) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale (cfr. articolo 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni):

^ interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi I e II della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui

alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni [lettera a) dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017];

^ educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lettera d) dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017];

^ formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lettera l) dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017];

^ cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni [lettera n) dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017];

^ promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata [lettera v) dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017];

^ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 [lettera w) dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017];

^ riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [lettera z) dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017].

L' Associazione ha lo scopo di:

a) diffondere informazioni e promuovere una migliore comprensione del ruolo dell'Unione Europea per il rafforzamento della coesione economica e sociale e in particolare per la promozione del principio di uguaglianza e parità di genere, anche incoraggiando la partecipazione attiva di uomini e donne alla programmazione euro-

pea;

b) promuovere, partecipare, effettuare iniziative di studio, di ricerca, di formazione ed informazione per il raggiungimento degli obiettivi nel campo della non-discriminazione, delle pari opportunità e della crescita inclusiva, anche attraverso l'innovazione sociale, a livello nazionale e nel quadro delle politiche dell'Unione Europea, nonché nel campo della cooperazione internazionale di aiuto ai Paesi in via di sviluppo o alle organizzazioni operanti in tali Paesi;

c) prestare consulenze tecniche, amministrative, socio-economiche agli organismi pubblici o privati che ne facciano richiesta, oltre che formulare e partecipare a progetti ed iniziative per la promozione degli obiettivi e delle politiche dell'Unione Europea e l'attuazione delle riforme ad essi connesse;

d) promuovere e partecipare, in particolare, ad iniziative di studio, ricerca e pubblicazioni relativamente ai settori di seguito elencati:

- * coesione socio-economica

- * agro-alimentare

- * sanitario-assistenziale

- * culturale

- * coesione territoriale negli aspetti di pianificazione generale e di studio delle infrastrutture primarie, secondarie, terziarie e residenziali.

e) promuovere iniziative di carattere divulgativo, studi, ricerche e pubblicazioni, anche attraverso l'uso delle ICT, autonomamente o in collaborazione con altre associazioni; organizzare iniziative di sensibilizzazione e "capacity building" per accrescere la conoscenza delle politiche europee e nazionali a sostegno della coesione sociale ed in particolare degli obiettivi e misure per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne;

- f) promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale con organismi pubblici e privati per avviare ed intensificare studi e scambi di buone pratiche e conoscenze per la progettazione ed attuazione di iniziative atte a favorire la coesione sociale e in particolare lo sviluppo economico, culturale e sociale delle donne;
- g) realizzare, nel quadro dell'assistenza socio-economica, sanitario-assistenziale, tecnica, scientifica, culturale, sportiva e ricreativa a livello di individui, gruppi, associazioni ed enti, iniziative di prevenzione, di assistenza, di formazione, di istruzione e di sviluppo;
- h) agevolare l'interscambio di docenti, di esperte ed esperti e la collaborazione fra istituti culturali;
- i) progettare servizi di comunicazione e servizi editoriali per organizzazioni, pubbliche amministrazioni, centri di formazione sui temi dell'integrazione europea e in particolare le politiche dell'Unione nel campo della coesione sociale, delle pari opportunità, della società della conoscenza;
- j) formulare e promuovere progetti di formazione nello spirito delle indicazioni dell'Unione Europea allo scopo di favorire una migliore integrazione delle donne in ambito professionale, con particolare attenzione verso l'area STEM;
- k) promuovere corsi di formazione in favore di donne provenienti da Paesi Terzi e - in particolare - in via di sviluppo da tenersi sia nei Paesi d'origine, sia in Italia parimenti promuovere corsi rivolti a cittadine italiane e straniere finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa;
- l) creare, se opportuno, proprie sezioni all'estero ed offrire la propria collaborazione ai Ministeri competenti.

TITOLO II

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5) Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono Associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati sono dunque tenuti all'adempimento - sollecito, collaborativo e secondo buona fede - degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione, con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 6) L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di Volontari.

Sono Volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto.

I Volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 7) L' Ammissione di nuovi associati deve essere effettuata mediante deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda sottoscritta dal richiedente.

La deliberazione deve essere comunicata all'interessato e riportata nel libro Soci, così come disposto dall'articolo 23 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 8) Termini di Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

TITOLO III

PATRIMONIO

Art. 9) Il Patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività e di "fundraising", da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

L'Associazione inoltre è abilitata ad accettare donazioni, legati, eredità e contributi dallo Stato Italiano come dagli Stati esteri, nonché da enti pubblici e privati in casi in cui la legge lo consenta.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'articolo 4.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi socia-

li, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

^ la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi od analoghi settori e condizioni;

^ la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

^ l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

^ le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente od indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

^ la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 (quattro) punti al tasso annuo di riferimento.

L'Associazione potrà organizzare raccolta di fondi e finanziamenti sia direttamente

sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie attività, così come disciplinato dall'articolo 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10) Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il/la Presidente

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di costituire uno o più comitati tecnici/scientifici nominandone i componenti tra esperti di singoli temi, anche se non membri dell'Associazione.

Art. 11) L'Assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione

dell'Associazione;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che re-
spingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statu-
to.

L'Assemblea è convocata dal Presidente - presso la sede dell'Associazione o in altro

luogo - almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati, con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.

Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel

	caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.	
	Il voto si esercita in modo palese.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa.	
	La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.	
	Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.	
	Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un li- neare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e se- reno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammet- tere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati parte- cipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali os- sia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:	
	- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti	
	- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione	

	- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare,	
	ricevere e trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono com-	
	presenti il Presidente ed il verbalizzante.	
	Relativamente alle maggioranze, l'Assemblea è validamente costituita alla presenza	
	della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei	
	voti espressi dai presenti.	
	In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati interve-	
	nuti.	
	Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno	
	3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del	
	patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Di-	
	rettivo non hanno diritto di voto.	
	Art. 12) Il Consiglio Direttivo è l'organismo preposto alla gestione ed amministrazio-	
	ne dell'Associazione.	
	È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.	
	Spetta al Consiglio Direttivo di:	
	- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;	
	- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;	
	- redigere il bilancio di esercizio e (se richiesto) il bilancio sociale;	
	- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento	

dell'Associazione;

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare od alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche ed Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese od altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere ed organizzare gli eventi associativi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi;

- autorizzare il conferimento di incarichi agli Associati titolari di cariche sociali per lo svolgimento di attività professionali nell'ambito di progetti o commesse.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), determinato dall'assemblea in sede di nomina.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bi-

lancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Direttore Generale, un Segretario.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) gior-

ni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Art. 13) Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo, che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art 14) Il Segretario provvede a dare esecuzione alle deliberazioni degli organi sociali.

Funge da segretario dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei comitati tecnici/scientifici eventualmente nominati.

TITOLO V

IL CONTO CONSUNTIVO

Art. 15) L'esercizio finanziario decorre a far tempo dal giorno 1 (uno) gennaio fino al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il conto economico sarà pre-

sentato all'approvazione dell'Assemblea, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

SCIoglimento

Art. 16) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'articolo 21 codice civile, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma I del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore.

Titolo VII

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 17) Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso Decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni; vengono iscritte inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando l'acronimo con la sigla ETS.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS),

l'Associazione si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente

Art. 18) Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs.

117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme

del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifi-

ca di settore.

Per quanto non è riconducibile al D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al

codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di set-

tore, decide l'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

NORMA TRANSITORIA

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo

Settore sono operativi dal momento della sua istituzione.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica,

sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Firmato Gabriella Merlo

Firmato PIERO MARIN - NOTAIO (sigillo)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dottor **Piero Marin**, Notaio in Milano (Collegio Notarile di Milano), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 4 agosto 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

Milano li, 8 giugno 2022

File firmato digitalmente dal Notaio Piero Marin